

Documento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Codice

118 DS 10

Titolo

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzioni ed installazione di impianti e servizi (settore IAF 28)

Revisione

2

Data emissione

14 Marzo 2018

Entrata in vigore

14 Marzo 2018

Redazione	Verifica	Approvazione
Ing. Pietro Barretta	Arch. Franco Ienna	Arch. Franco Ienna

Questo documento è di proprietà di CERT UNIVERSE S.R.L. e non può essere riprodotto salvo sua espressa autorizzazione. Ogni abuso potrà essere perseguito a norma di legge.

REVISIONI

Date	Rev.	Tipo di modifica
21 Settembre 2015	0	prima emissione
2 Gennaio 2018	1	Recepimento Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 REV. 02
14 Marzo 2018	2	Errata Corrige ACCREDIA del 13 Marzo 2018

INDICE

1	Premessa	3
2	Definizioni	3
3	Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità.....	3
3.1	Criteri generali	3
3.1.1	Imprese generali di costruzione	3
3.1.2	Imprese specializzate di costruzione	3
3.1.3	Consorzi	3
3.1.4	Contraenti generali	4
3.1.5	Raggruppamento temporanei di imprese (ATI)	4
3.2	Esempi di criteri specifici per particolari processi/prodotti che presentano elementi di criticità.....	5
3.3	Evidenze di audit	5
4	Criteri per la definizione degli addetti equivalenti, dei cantieri da sottoporre ad audit e relative metodologie di valutazione.....	6
4.1	Generalità	6
4.2	Progettazione	7
4.3	Addetti equivalenti	7
4.4	Audit iniziale	7
4.5	Audit di sorveglianza/mantenimento	8
4.6	Rinnovo della certificazione.....	8
4.7	Utilizzo di evidenze documentali	9
5	Provvedimenti sanzionatori	9

1 Premessa

Il presente documento definisce regole applicative, ad integrazione e specificazione del regolamento per la certificazione di sistemi di gestione (118 DS 09), per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore IAF 28 "Imprese di costruzione, installazione di impianti e servizi".

Queste prescrizioni particolari fanno riferimento al regolamento tecnico ACCREDIA RT-05, disponibile sul sito web di ACCREDIA www.accredia.it.

Le presenti prescrizioni, unitamente al regolamento per la certificazione di sistemi di gestione (118 DS 09), hanno carattere contrattuale, come previsto dalle condizioni generali di contratto per la certificazione (118 DS 04) e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra CERT UNIVERSE S.R.L. (di seguito CERT) e l'organizzazione cliente (di seguito organizzazione) per tutta la durata del contratto di certificazione.

Per quanto non previsto da queste regole particolari e dal regolamento per la certificazione di sistemi di gestione valgono le prescrizioni stabilite nei regolamenti e nelle procedure interne di CERT.

2 Definizioni

Attività oggetto di valutazione: tipologia di intervento associato ad una o più opere. Nell'ambito delle attività si distinguono:

- attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.);
- attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).

Tipologia di opera: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc.).

Processo realizzativo: insieme di attività associate a tipologia di opera.

Macro-tipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

3 Criteri per la valutazione dei sistemi di gestione per la qualità

3.1 Criteri generali

Prima della valutazione iniziale, CERT identifica le caratteristiche organizzative e gestionali della singola organizzazione da certificare, al fine di identificare gli aspetti "particolarmente critici" per la conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001; si ricorda a tal proposito che le imprese di costruzione presenti sul mercato italiano, incluse quelle abilitate ad operare nel settore dei lavori pubblici, possono essere strutturalmente classificate in quattro diverse tipologie:

- 1) imprese generali di costruzione;
- 2) imprese specializzate di costruzione;
- 3) consorzi;
- 4) contraenti generali.

Con riferimento a imprese generali e specializzate di costruzione, consorzi, contraenti generali e raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) valgono le considerazioni seguenti per la valutazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001.

3.1.1 Imprese generali di costruzione

Le imprese generali di costruzione, che abitualmente acquisiscono commesse la cui realizzazione richiede competenze pluridisciplinari ed operano coordinando subfornitori specializzati: tali imprese debbono realizzare un SGQ ad elevata flessibilità, capace di adattarsi alle diverse esigenze di ciascun nuovo contratto; solo a titolo esemplificativo la caratteristica di impresa generale di costruzione può facilmente essere desunta, oltre che dalle modalità operative della stessa impresa, da un elevato valore del rapporto fra fatturato e numero medio di dipendenti nell'anno.

3.1.2 Imprese specializzate di costruzione

Le imprese specializzate di costruzione, che operano prevalentemente in uno o più settori specializzati, frequentemente in subappalto da imprese generali di costruzione: tali imprese (più simili, nel loro modo di operare, alle imprese manifatturiere) tendono ad avere modalità operative ripetitive ed hanno potuto sviluppare famiglie di procedure operative che richiedono solo adeguamenti limitati in occasione di ciascun nuovo contratto (ad esempio imprese impiantiste specializzate, imprese per la realizzazione di fondazioni su pali, imprese per la perforazione di gallerie, imprese di dragaggio, imprese di impermeabilizzazione, ecc.); solo a titolo esemplificativo la caratteristica di impresa specializzata di costruzione può facilmente essere desunta, oltre che dalle modalità operative della stessa impresa, da un più contenuto valore del rapporto fra fatturato e numero medio di dipendenti nell'anno.

3.1.3 Consorzi

Il presente capitolo fornisce indicazioni in merito alle modalità operative da adottare, per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici.

Allo scopo si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di legge, vigenti sul territorio italiano, in materia, le quali costituiscono premesse sine qua non alle indicazioni oggetto della presente appendice.

In particolare, considerato quanto previsto nel D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017:

- art. 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici";
- art. 45 "Operatori economici";
- art. 47 "Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare".

I certificati rilasciati ai consorzi non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35. Pur tuttavia, è ammissibile attribuire al settore IAF 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici di cui all' art. 45 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017, e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

- a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della stazione appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di ...).
- b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della stazione appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un sistema di gestione certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel manuale e nello specifico sistema di gestione. In tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore IAF 28 (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei soci assegnatari, di ...).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al punto b), è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

- b1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel MQ e nel SGQ): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli organismi di certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate.
- b2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del consorzio. In tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all'attività tipicamente consortile e della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione PdQ, gestione NC e AC, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

Si precisa che quanto sopra esposto al precedente punto b), è da ritenersi applicabile al solo schema SGQ.

3.1.4 Contraenti generali

B1) Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali

La certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale dei contraenti generali è riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi del TITOLO III "CONTRAENTE GENERALE" del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017.

I certificati faranno riferimento alle effettive attività svolte dal contraente generale; si individuano, a tal proposito, due possibili situazioni:

- 1) il contraente generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e come settore secondario al settore IAF 28;
- 2) il contraente generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di progettazione e costruzione, direzione lavori, collaudo, verifica dei progetti ai fini della validazione, delle quali il contraente generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione in tal caso, il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 35 e come settori secondari ai settori IAF 28 ed IAF 34.

In ogni caso il certificato di SGQ dovrà riportare la dicitura: "Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i." e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i."

B2) Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali.

Nel caso di organizzazioni che non risultano ancora certificate o che non abbiano ancora operato come contraenti generali, si procederà valutando la conformità secondo la UNI EN ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi. Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo B1, solamente nel caso in cui l'organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come contraente generale. A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al contraente generale, l'organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato CERT, che eseguirà una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate. Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al contraente generale verranno a decadere.

3.1.5 Raggruppamento temporanei di imprese (ATI)

Si precisa che le ATI non sono, per loro natura, certificabili. Pertanto quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI.

Devono essere rispettati e verificati i seguenti criteri:

- il SGQ dell'organizzazione deve porre a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l'ATI orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive), o la società consortile costituita a valle dell'ATI, di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma ISO 9001;
- i cantieri gestiti da un'ATI, o dalla società consortile costituita a valle dell'ATI, possono sempre essere utilizzati per la valutazione del SGQ della organizzazione che opera in qualità di mandataria dell'ATI orizzontale;
- deve essere evitato di utilizzare il cantiere di un'ATI o della società consortile costituita a valle dell'ATI per valutare il SGQ di una organizzazione che opera in qualità di mandante.

Nel caso di ATI di tipo verticale (raggruppamento fra imprese con caratteristiche produttive non omogenee), ovvero nel caso di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione, non si adottano particolari criteri valutativi in quanto ciascuna organizzazione applica, separatamente, il proprio SGQ.

3.2 Esempi di criteri specifici per particolari processi/prodotti che presentano elementi di criticità

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze da parte di CERT in sede di audit:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm).
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- **Prefabbricazione a piè d'opera:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere:** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc.);
- calcestruzzo preconfezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc.);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc.);
- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'organizzazione dovrà dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti quali, a puro titolo di esempio, i controlli eseguiti sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza e correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti marcatura CE, attestazione da parte del servizio tecnico centrale del CSLPP (es. centri di trasformazione dell'acciaio), certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal servizio tecnico centrale del CSLPP.

Spetta comunque all'organizzazione definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate da CERT al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti, l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

3.3 Evidenze di audit

Oltre alle evidenze oggettive specifiche in relazione alla conformità alla norma ISO 9001, devono essere rese disponibili dall'organizzazione ed acquisite da CERT durante gli audit almeno le seguenti evidenze (secondo applicabilità):

- **norme cogenti di settore** (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- **avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere;**
- **avvenuta effettuazione del riesame della direzione;**

- esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della commessa, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. cronoprogramma, piani della qualità, giornale lavori, piano dei controlli. I piani della qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i piani potranno essere basati su documenti standard. Il piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i piani della qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);
- contratto stipulato con il committente (es. certificato/dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica capitolato, gestione perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della direzione lavori, reclami/contestazioni del cliente);
- prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;
- validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoti di proprietà dell'impresa, vuoti acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di marcatura CE secondo il regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione);
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;
- rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);
- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- proprietà dei clienti;
- documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori e i rapporti del cantiere).

4 Criteri per la definizione degli addetti equivalenti, dei cantieri da sottoporre ad audit e relative metodologie di valutazione

4.1 Generalità

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'organizzazione ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

Per meglio indirizzare le organizzazioni ad un approccio omogeneo ed efficace si specifica quanto segue:

1. per Processo Realizzativo di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);
2. per Attività s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi.

Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;
- b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade;
- c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario.

3. Per Macro-tipologia si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per la costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a

- partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti;
- b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali;
 - c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

Sulla base di quanto sopra indicato si rimanda all'allegato 1 del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 (REV. 02), che ipotizza un campionamento di processi realizzativi utili a confermare lo scopo di certificazione.

4.2 Progettazione

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

Si precisa che nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'attestazione SOA, essendo la stessa rilasciata solo sulla base della presenza nell'organico dell'organizzazione di un numero minimo di personale tecnico.

4.3 Addetti equivalenti

Il significato del termine "addetti equivalenti", si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di sistema di gestione. L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva.

Con riferimento a quanto precede e in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, CERT nella predisposizione dell'offerta determina il numero di "addetti equivalenti" (al netto degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o di solidarietà), considerando quanto dichiarato dall'organizzazione, tramite opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'organizzazione dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, e il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 euro per le opere di costruzioni generali e di 170.000 euro per le opere impiantistiche.

4.4 Audit iniziale

Oltre a quanto specificato nel regolamento per la certificazione di sistemi di gestione per la valutazione della conformità dell'organizzazione alla norma di riferimento, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere; I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).
- al fine del calcolo dei tempi si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi di cui al precedente § 4.1. Laddove si applicano fattori di riduzione, ci dovrà essere sempre una compensazione (+/-) con i fattori di maggiorazione.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

Nota 1: La verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

Nota 2: Non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per motivate e documentate giustificazioni. Resta confermato quanto riportato in Nota 1.

Nota 3: Non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e documentate giustificazioni.

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Si ricorda che, in ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre ad audit iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dal CERT in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. L'organizzazione è tenuta a fornire a CERT l'elenco dei cantieri (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori) ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio, utilizzando l'apposita sezione del modulo raccolta dati.

Ad ogni audit eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente segnalati dall'organizzazione a CERT che procederà alla ri-pianificazione delle attività di valutazione e lasciando adeguate evidenze di quanto deciso, a seconda dei casi, nel piano di audit e/o nel rapporto di audit.

Nota 4: Nel corso dell'audit iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Nota 5: Una macro-tipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Nota 6: Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Nota 7: La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

4.5 Audit di sorveglianza/mantenimento

Oltre a quanto specificato nel regolamento per la certificazione di sistemi di gestione per valutazione del mantenimento della conformità dell'organizzazione alla norma di riferimento, la sorveglianza annuale deve prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante i 2 audit di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi, indipendentemente dalle tipologie di opere, rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

L'audit di sorveglianza deve, pena sospensione della certificazione stessa, essere realizzato entro la scadenza (definita data limite) riportata nel rapporto di audit rilasciato all'organizzazione durante il precedente audit. Eventuali scostamenti dalla data limite, ammessi solo entro le tolleranze di seguito indicate, devono essere concordati preventivamente con CERT e non modificano la periodicità degli audit successivi.

Data la particolarità del settore e tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a +3 (tre) mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi.

Per ogni sorveglianza, in aggiunta alle attività verificate in cantiere, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al paragrafo 4.7.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, CERT potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (vedere 4.7).

In ogni caso, l'organizzazione deve fornire a CERT apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che contenga la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

CERT manterrà adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante l'acquisizione della dichiarazione sopra citata.

4.6 Rinnovo della certificazione

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'organizzazione è tenuta a fornire a CERT l'elenco dei cantieri (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori) ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri, definiti nel regolamento per la certificazione di sistemi di gestione, da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato. Quindi, affinché l'iter di rinnovo venga concluso in tempo utile rispetto alla scadenza del certificato per permettere l'eventuale gestione e la positiva verifica di chiusura/correzione delle non conformità e dell'attuazione ed efficacia delle relative azioni correttive, l'approvazione da parte del comitato di delibera della proposta di rinnovo e la conseguente riemissione del certificato, il relativo audit deve essere realizzato con debito anticipo. È pertanto necessaria una maggiore comunicazione tra l'organizzazione e CERT, in particolare nel periodo che intercorre tra l'ultima sorveglianza e il rinnovo, attraverso un aggiornamento continuo delle attività di cantiere in essere, al fine di poter condurre l'audit in presenza di attività operative.

Qualora l'organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e quindi non ottenga la riemissione del certificato entro i termini di scadenza dello stesso, la relativa certificazione deve ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul certificato.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo e previa comunicazione, a cura dell'organizzazione, di tale situazione a CERT, si procede comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, CERT potrà proporre al proprio comitato di delibera, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di un audit supplementare, non appena l'organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 (sei) mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 (sei)

mesi concessi per effettuare l'audit supplementare, prima di procedere con la revoca del certificato, CERT procede con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.

Nota 8: Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

4.7 Utilizzo di evidenze documentali

CERT considera tutti gli elementi riportati al paragrafo 3.3 del presente documento quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere di cui ai precedenti paragrafi.

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 (tre) anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'organizzazione.

Un'evidenza documentale sostitutiva non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § 4.6.

5 Provvedimenti sanzionatori

Si evidenzia che in caso di violazione dei requisiti sui tempi di esecuzione degli audit e di completamento del rinnovo della certificazione e remissione del certificato, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6, e in base alle delibere dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che assumono veste di requisiti cogenti per il settore EA28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi", CERT adotta i previsti provvedimenti sanzionatori di sospensione/revoca della certificazione.